



**STATUTO DEL
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

- Art. 1 – Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è un organismo ecclesiale di comunione e partecipazione per la promozione dell'attività pastorale della parrocchia, costituito a norma del can. 536 del Codice di diritto canonico.
- Art. 2 – Le competenze del CPP si esplicano nello studiare, progettare e verificare le attività pastorali della parrocchia, in comunione con quelle diocesane, facendosi portavoce di ogni membro della comunità e coinvolgendo ciascuno nelle realizzazioni pratiche.
- Art. 3 – Il CPP ha voto consultivo. Il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all'unanimità, conservando tuttavia piena libertà.
- Art. 4 – Il CPP è costituito da:
- a) membri di diritto: il parroco ed eventuali altri presbiteri, diaconi, religiosi che operano in parrocchia; un membro indicato dal Consiglio Parrocchiale Affari Economici; un membro indicato dai catechisti; un membro indicato dal gruppo liturgico insieme ai ministri (lettori, accoliti, ministri straordinari della Comunione); un membro indicato dal gruppo Caritas; il presidente di Azione Cattolica;
 - b) membri eletti: dodici laici eletti dai parrocchiani;
 - c) membri nominati: il parroco può nominare direttamente fino ad un massimo di tre membri.
- I membri si distinguono per fede sicura, buoni costumi, prudenza (cf. can. 512 §3 CIC).
- Art. 5 – Il CPP dura in carica tre anni. La carica di consigliere può essere rinnovata per due volte consecutive.
- Art. 6 – Il parroco, sentito il parere del CPP, può revocare la designazione al consigliere che sia stato assente ingiustificato per tre volte consecutive, o per altri gravi motivi.
- Art. 7 – Le dimissioni dal CPP devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, il quale le comunicherà al Consiglio.
- Art. 8 – Il membro deceduto, decaduto o dimissionario viene sostituito:
- a) membro di diritto: da un'altra persona espressa dal medesimo gruppo da cui era stato indicato;
 - b) membro eletto: da chi segue immediatamente per numero di voti;
 - c) membro nominato: da un'altra persona nominata dal parroco, se lo ritiene opportuno.
- Art. 9 – Il parroco presiede il CPP, nomina il segretario e può scegliere alcuni consiglieri come moderatori. All'interno del Consiglio possono essere costituite delle commissioni per i vari settori della pastorale.
- Art. 10 – Il CPP si riunisce almeno tre volte all'anno, dietro convocazione del parroco che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio può inoltre essere sollecitata da almeno un terzo dei consiglieri, che devono presentare formale richiesta al segretario, fatto salvo l'art. 9.
- Art. 11 – Le riunioni del CPP sono valide quando è presente almeno la metà dei consiglieri, i quali devono partecipare di persona. Si deve ritenere parere del CPP quello su cui converge la maggioranza dei presenti.
- Art. 12 – Ogni proposta di revisione o emendamento al presente statuto deve essere approvata dal parroco, con parere favorevole dei due terzi dei componenti del CPP.
- Art. 13 – In caso di vacanza della parrocchia, il CPP decade automaticamente.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DEL CPP

COMMA 1

Il CPP uscente provvede alla costituzione di un'apposita commissione elettorale composta dal parroco e da quattro membri individuati all'interno del CPP o tra i fedeli della comunità parrocchiale.

COMMA 2

I gruppi che devono indicare al loro interno un membro di diritto del CPP (a norma dell'art. 4.a dello Statuto), dovranno provvedere a questo adempimento prima dello svolgimento delle elezioni.

COMMA 3

L'annuncio del rinnovo del CPP e la lista dei candidati eleggibili (a norma dell'art. 4.b dello Statuto) saranno fatti conoscere mediante comunicazione pubblica e con uno stampato affisso alla bacheca della chiesa almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

COMMA 4

Sono elettori i fedeli residenti nel territorio della parrocchia o stabilmente operanti in essa, che abbiano compiuto 16 anni. Sono eleggibili i fedeli residenti nel territorio della parrocchia o stabilmente operanti in essa, che abbiano compiuto 18 anni.

COMMA 5

Nella domenica o giornata prefissata si procederà all'elezione su schede, sulle quali indicare fino a cinque preferenze, date anche a nominativi non presenti in lista, purché eleggibili. La commissione provvederà allo spoglio delle schede. Risulteranno eletti i dodici nominativi che avranno raggiunto il maggior numero di voti; in caso di parità si ricorrerà al sorteggio. I risultati delle elezioni saranno riportati nel verbale, firmato dai membri della commissione e conservato nell'archivio del CPP.

COMMA 6

Il parroco designerà la composizione del CPP, aggiungendo ai membri di diritto e ai membri eletti gli eventuali membri nominati (a norma dell'art. 4.c dello Statuto).

Maggio 2019